


CITTA' DI
VENEZIA



PARCO FLUVIALE MARZENEGO

ACCORDO DI PROGRAMMA



ALLEGATO A.1

Schema Accordo di Programma

Accordo di Programma ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11, finalizzato alla realizzazione del parco fluviale del Marzenego tramite l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree necessarie, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 11/04, in variante al PAT e al PI.





ACCORDO DI PROGRAMMA

ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11 nonché dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzato alla realizzazione del parco fluviale del Marzenego tramite l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree necessarie, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 11/04, in variante al PAT e al PI.

L'anno ****, addì ** mese **, presso la sede del Comune di Venezia, in Venezia, Ca' Farsetti, San Marco n. 4186, sono presenti:

- **Comune di Venezia**, c.f. 00339370272, con sede in Venezia, Ca' Farsetti, San Marco n. 4186, in persona del dott., domiciliato per la carica presso la sede del Comune, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Ente, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. del (di seguito: Comune);
- **Città Metropolitana di Venezia**, c.f. 80008840276, con sede in Venezia – Palazzo Ca' Corner – San Marco n. 2662, in persona del dott., Sindaco metropolitano pro tempore della Città metropolitana di Venezia, domiciliato per la carica presso la sede della medesima, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per

conto e nell'interesse del suddetto Ente autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. del (di seguito Città Metropolitana);

- **Consorzio di Bonifica Acque Risorgive**, con Sede in Venezia, Via Rovereto n. 12, codice fiscale n° 94072730271, rappresentato dal Presidente, autorizzato ad agire nel presente atto in forza dei poteri conferiti dallo Statuto;

di seguito denominate, congiuntamente, "le Parti":

Premesso che:

l'Amministrazione Comunale intende perseguire l'obiettivo di realizzare il parco fluviale del Marzenego come elemento caratterizzante del paesaggio urbano e della rete ecologica locale, valorizzando il tratto di fiume che attraversa il territorio e rendendolo parte di un sistema di infrastrutture verdi pubbliche che permettono una fruizione dei luoghi che diventano parte della città oltre a svolgere una fondamentale funzione eco-sistemica; l'idea di Parco Fluviale del Marzenego trova spunto dai primi indirizzi della pianificazione urbanistica comunale, che inizia a trattare questo tema alla fine degli anni '90, contenuti all'interno del Progetto Ambientale, documento allegato alle NTSA della Variante al PRG per la Terraferma, adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 25/01/1999 e approvata con Delibera della Giunta Regionale del Veneto (DGRV) n. 3905 del 03/12/2004 e DGRV 2141 del 29/07/2008;

le riflessioni contenute all'interno del Progetto Ambientale ponevano l'attenzione nei confronti di specifiche parti del territorio sulle quali insistono ambiti di rilevante valore naturalistico che, una volta valorizzati, possono costituire elementi "ritrovati" del paesaggio urbano. Tra queste aree di assoluta rilevanza per la rete degli spazi aperti del territorio, per le quali le indicazioni dell'elaborato sono da considerarsi di indirizzo e

orientamento-guida, il Parco Fluviale del Marzenego assume i connotati di "ambito unitario di trasformazione del paesaggio", inteso come scenario di ricostruito rapporto della città con il corso d'acqua che la attraversa, dove realizzare un progetto di parco fluviale urbano che, oltre alle funzioni ecologiche e di miglioramento della qualità delle acque, diventi un luogo con funzione ricreativa in un rinnovato ambiente naturale;

Premesso che:

con la Deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 62 del 26/06/2020 è stata approvata la Variante al Piano degli Interventi n. 52 e sono stati forniti gli indirizzi finalizzati al reperimento delle aree per la realizzazione del Parco Fluviale del Marzenego, stabilendo che:

- la realizzazione del parco fluviale del Marzenego è coerente con le strategie dell'Amministrazione Comunale di salvaguardia dei beni pubblici ambientali quali la biodiversità, il paesaggio, la qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, la stabilità climatica, assecondando le necessità di riduzione dei gas serra;
- l'obiettivo di riduzione degli inquinanti nei corsi d'acqua è prioritario per il territorio e per questo si è ritenuto necessario il coinvolgimento del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive per l'elaborazione di un progetto esteso di parco fluviale che interessi l'intero ambito del Marzenego;
- è stata coinvolta la Città Metropolitana di Venezia per la condivisione del progetto di riqualificazione ambientale dell'intero corso del Marzenego e in particolare per la progettazione e realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo l'intero territorio attraversato dal corso d'acqua;

Rilevato che:

L'art. 7 della L.R. 11/04 prevede la promozione di un Accordo di Programma per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento

o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati;

il sopra richiamato istituto è specificamente disciplinato dall'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 anche con riferimento agli effetti di variazione degli strumenti urbanistici vigenti;

l'art. 37 della LR 11/2004 prevede espressamente l'utilizzo della procedura dell'art. 7 della LR 11/2004.

Considerato inoltre che:

Il Piano strategico della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 21/12/2018, individua tra gli obiettivi prioritari la resilienza declinata in termini di adattamento al cambiamento climatico, mediante la salvaguardia delle aree naturali residuali e la valorizzazione della rete ecologica metropolitana;

le azioni di ripristino degli ecosistemi degradati e di riduzione delle pressioni sulla biodiversità lungo il Marzenego rappresentano una risposta concreta in termini di tutela e protezione del Sito Unesco "Venezia e la sua Laguna", in quanto l'ambito d'intervento ricadente nella buffer zone risponde concretamente alla:

- valorizzazione del sito consentendone un accesso tramite un itinerario ciclabile metropolitano naturale di scala metropolitana;
- miglioramento della qualità delle acque attraverso interventi di laminazione e fitodepurazione da individuare lungo il tratto fluviale;
- connessione naturalistica del sito lungo la buffer zone metropolitana con aumento della valenza ecologica;

la previsione del parco fluviale è conforme al PAT - Piano di Assetto del Territorio - del Comune di Venezia, in vigore dal 15 novembre 2014, in quanto ne attua i principali obiettivi alla luce delle sue finalità di

miglioramento paesaggistico ed ambientale e di valorizzazione dell'asta fluviale, intesa come corridoio ecologico ed elemento fondativo della rete ecologica locale;

il PI - Piano degli Interventi - individua per le aree di futura realizzazione del parco fluviale prevalentemente zone territoriali omogenee "F Speciale - Bosco di Mestre" senza (art. 42 NTSA) e zone a verde urbano attrezzato - VUA (art. 47 NTSA);

la variante agli strumenti urbanistici oggetto del presente Accordo prevede, in sintesi:

- Variante al PAT: per le aree di compensazione, l'individuazione dei limiti fisici all'espansione (art. 31 NTA) e delle relative linee preferenziali di sviluppo insediativo (art. 30 NTA) nella Carta della Trasformabilità, principalmente in adiacenza alle aree di urbanizzazione consolidata;
- Variante al PI: l'assoggettamento delle aree di futura realizzazione del parco fluviale in z.t.o. "F-PM - F parco fluviale del Marzenego" e, per quanto riguarda le aree di compensazione urbanistica, l'individuazione di aree edificabili da attuare attraverso strumento attuativo di iniziativa privata (Piano di Lottizzazione) e di aree edificabili da attuare con intervento edilizio diretto (Progetto Unitario);

la Città Metropolitana ha manifestato la propria disponibilità all'accordo in ragione delle importanti finalità dal punto di vista strategico e sociale, tenuto conto che, anche ai sensi dell'art. 12 dello Statuto metropolitano, il Consiglio dell'Ente è chiamato all'approvazione del presente Accordo;

il Consorzio ha manifestato la propria disponibilità all'accordo in ragione delle importanti finalità dal punto di vista ambientale ed idraulico del progetto del Parco del Marzenego;

il Consiglio Comunale di Venezia ha approvato la deliberazione n. 9 del 15/02/2024, conferendo mandato al Sindaco per la sottoscrizione di un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del parco fluviale del Marzenego tramite l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree

necessarie, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 11/04, in variante al PAT e al PI; sussistono dunque evidenti ragioni di pubblico interesse che rendono necessaria la realizzazione del Parco fluviale del Marzenego: è infatti impossibile affrontare il cambiamento climatico senza affrontare lo stato della biodiversità e il progetto del Parco fluviale del Marzenego ha come obiettivo il ripristino e la protezione della biodiversità, azione fondamentale per una ripresa verde, sostenibile e sana del territorio e per realizzare la transizione verde;

l'attuazione dell'Accordo di Programma rende possibile la realizzazione degli interessi pubblici acquisendo le aree necessarie per la realizzazione del parco fluviale in ambito comunale, senza oneri per l'Amministrazione compensando i proprietari ai sensi dell'articolo 37 della L.R. 11/04.

Riconosciuto che:

L'oggetto dell'Accordo di Programma consente dunque il raggiungimento degli interessi perseguiti dalle Parti, come sopra evidenziati e che di seguito vengono meglio specificati:

- consentire la realizzazione del Parco fluviale del Marzenego all'interno del territorio comunale come parte di un più vasto progetto che prende in considerazione tutta l'asta del fiume;
- consentire agli utenti del Parco un più agevole e sicuro collegamento ciclopedonale senza interferenze con il traffico stradale;
- progettare un Parco tale da renderlo un polo aggregatore e nel contempo una nuova infrastruttura verde;
- creare e stabilizzare un patrimonio forestale perpetuo a beneficio delle generazioni future, fruibili anche in mobilità sostenibile, con le conseguenti ricadute positive anche sotto il profilo ambientale;
- incrementare il patrimonio comunale in virtù della cessione dei terreni;

- stipulare con i proprietari dei terreni, una convenzione urbanistica che regoli i rapporti fra le parti e riconducibili essenzialmente alla realizzazione di uno sviluppo immobiliare diffuso e a basso impatto ambientale;
- agire nel miglioramento della sicurezza idraulica del territorio.

Visti:

l'articolo 7 della Legge Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" il quale prevede che per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici o privati, può essere promossa la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

l'art. 37 della L.R. 11/04 che prevede "...Con le procedure di cui agli articoli 7, 20 e 21 sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'articolo 36, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo."

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;

l'atto di assenso dei soggetti privati proprietari delle aree in cessione all'Amministrazione Comunale per la realizzazione del parco del Marzenego, nota PG/2024/XXXXXX del XX/12/2024, relativo all'esame degli elaborati tecnici di cui si sostanzia il presente Accordo di Programma

Dato atto che:

Il presente Accordo di Programma comporta variante al Piano di Assetto del Territorio e al Piano degli Interventi del Comune di Venezia e, conseguentemente, viene approvato ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs 267/2000, e con il procedimento di cui all'articolo 7, commi 2 e seguenti della legge regionale 11/2004;

nella seduta della Conferenza dei Servizi del 09/01/2025 è stato verificato con esito positivo il consenso unanime dei soggetti interessati;

la proposta di Accordo di Programma è stata depositata per dieci giorni presso la segreteria del Comune;

dell'avvenuto deposito è stato dato avviso sull'Albo Pretorio del Comune e della Città Metropolitana;

il Comune ha provveduto all'istruttoria delle osservazioni pervenute ed ha convocato tutte le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati;

nella seduta del 09/01/2025 gli enti si sono espressi definitivamente sull'Accordo anche sulla base delle osservazioni presentate;

l'Accordo dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione, a pena di decadenza, e, comportando variante al Piano di Assetto del Territorio, sarà approvato definitivamente con atto formale del Presidente della Città Metropolitana;

il presente Accordo di Programma instaura fra Comune, Città Metropolitana e Consorzio un rapporto collaborativo di lunga durata, che trascende la semplice manifestazione di assenso all'attuazione del progetto o del programma prospettato e determina l'insorgenza di reciproci obblighi in ordine al successivo svolgimento delle funzioni e delle attività di rispettiva competenza.

Tanto premesso, visto e considerato le amministrazioni e la società in intestazione stipulano il seguente:

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1 – Premesse ed allegati

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Articolo 2 – Oggetto

2.1 Il presente Accordo di Programma è sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11 e, fermo restando quanto previsto dal seguente articolo 4, sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento da realizzarsi da parte dei soggetti sottoscrittori come previsti dalle norme vigenti. L'approvazione dell'Accordo comporta variante al Piano di Assetto del Territorio e al Piano degli Interventi del Comune di Venezia, come da documentazione elencata al successivo punto 2.

2.2 Al presente Accordo di Programma sono allegati i seguenti elaborati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

Elaborati Prescrittivi

ALLEGATO A.1 - Schema di Accordo di Programma;

ALLEGATO A.2 - Schema di Convenzione;

ALLEGATO A.3 - Relazione Tecnica;

ALLEGATO A.4 - Aree in cessione e ambiti di compensazione;

ALLEGATO A.5 - Variante al PAT;

ALLEGATO A.6 - Variante al PI;

ALLEGATO A.7 - Schede normative ambiti di compensazione;

ALLEGATO A.8 - Rapporto Ambientale Preliminare;

ALLEGATO A.9 - Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA);

ALLEGATO A.10 - Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI);

Elaborati Illustrativi

ALLEGATO B.1 - Relazione Illustrativa;

ALLEGATO B.2 - Tavola: Il Sistema Marzenego;

ALLEGATO B.3 - Tavola: Il fiume dentro la Città;

ALLEGATO B.4 - Tavola: Il Sistema degli Spazi Pubblici;

ALLEGATO B.5 - Tavola: Il Metaprogetto di Parco;

ALLEGATO B.6 - Tavola: Transetto Ecologico e biodiversità ecosistemica.

Articolo 3 – Contenuti dell’Accordo di Programma

3.1 L’Accordo di Programma approva l’intervento del “Parco fluviale del Marzenego” in variante agli strumenti urbanistici comunali, esplicitando gli obblighi tra le parti per la realizzazione delle opere previste nella variante urbanistica. Le risorse finanziarie per l’attuazione dell’accordo sono stabilite tra le parti con specifiche intese e contratti al di fuori del contenuto del presente Accordo. I provvedimenti di approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi delle opere saranno adottati dai soggetti competenti per legge. La stazione appaltante sarà individuata dalle parti successivamente alla sottoscrizione del presente accordo.

Articolo 4 – Obblighi dei soggetti sottoscrittori

4.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo, vengono pattuiti i seguenti reciproci obblighi:

A. Il Comune si impegna a:

1. acquisire le aree di proprietà dei privati identificate nelle Tavole allegate e necessarie per la realizzazione del Parco, tramite compensazione urbanistica ai sensi dell'articolo 37 della L.R. 11/04;
2. rilasciare pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o assensi di competenza, nei tempi tecnici necessari e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle norme di legge che disciplinano i relativi procedimenti;
3. approvare le modifiche al Piano degli Interventi vigente per la Terraferma del Comune di Venezia, come rappresentate nelle Tavole allegate al presente Accordo di Programma e in coerenza con gli indirizzi di mandato contenuti nella DCC n. 9/2024;
4. rilasciare ogni autorizzazione di propria competenza e svolgere ogni attività utile ai fini della tempestiva realizzazione degli interventi di nuova edificazione;
5. stipulare con i privati la convenzione urbanistica allegata al presente Accordo;
6. aggiornare il registro dei crediti edilizi;

B. la Città Metropolitana si impegna a:

7. coordinare la progettazione degli itinerari ciclabili previsti dall'intervento garantendone la connessione con il sistema metropolitano, coerentemente con il redigendo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS);
8. rilasciare pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o assensi di competenza, in particolar modo l'approvazione delle modifiche al PAT, nei tempi tecnici necessari e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle norme di legge che disciplinano i relativi procedimenti;
9. valorizzare il corridoio ecologico del Marzenego nella pianificazione territoriale metropolitana e nella pianificazione

strategica proponendo progetti di forestazione urbana in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza;

C. Il Consorzio di Bonifica si impegna a:

10. progettare, a propria cura e spese, il Parco Fluviale del Marzenego in coerenza con gli altri parchi/Oasi presenti o in progetto lungo l'asta fluviale;
11. ad elaborare un modello di verifica degli obiettivi del progetto (aumento di biodiversità);

D. Comune, Città Metropolitana e Consorzio si impegnano nell'attività di recupero delle risorse necessarie alla realizzazione delle opere.

Articolo 5 – Durata dell'Accordo

5.1 Il presente Accordo ha durata sino al completamento dell'intera operazione, secondo la tempistica indicata nel presente atto, negli allegati e nelle fasi di progettazione e di esecuzione dell'intervento e, comunque, non oltre 5 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo medesimo.

5.2 L'Accordo potrà essere modificato e/o prorogato secondo le modalità e nei termini previsti dalla legislazione vigente, previa concorde volontà delle Parti firmatarie.

5.3 Spetta al Collegio di Vigilanza di cui al successivo articolo 7 accertare la conclusione dell'iter dell'Accordo.

5.4 Si dà atto che se nel termine di un anno dalla sottoscrizione del presente accordo non sono state sottoscritte le convenzioni con i privati, il presente accordo decade.

Articolo 6 – Variante urbanistica

6.1 Con il presente Accordo di Programma si approvano le varianti al

Piano di Assetto del Territorio e al Piano degli Interventi del Comune di Venezia, come da Allegati D.1, D.2, E e F di cui all'articolo 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo stesso.

Articolo 7 – Collegio di vigilanza

7.1 Ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 267/2000, la vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma e degli eventuali interventi sostitutivi sarà effettuata da un Collegio di vigilanza così composto:

- un rappresentante del Comune di Venezia
- un rappresentante della Città Metropolitana di Venezia;
- un rappresentante del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;

7.2 Al Collegio spetta il controllo tecnico sull'attuazione dell'Accordo di Programma, anche con riferimento all'esecuzione delle opere pubbliche da esso previste. Le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte dal rappresentante Comune di Venezia o suo delegato.

7.3 Il Collegio vigila sul rispetto degli impegni assunti e sullo stato di attuazione degli interventi programmati, avvalendosi anche di ispezioni e di consulenze, oltre che delle periodiche relazioni effettuate dal Responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui al successivo art. 8.

7.4 In particolare, il Collegio di vigilanza:

- vigila sulla corretta e tempestiva attuazione del presente Accordo;
- provvede all'individuazione ed analisi delle problematiche, anche giuridiche, inerenti agli interventi, proponendo le soluzioni idonee al loro superamento;
- richiede documenti ed informazioni alle amministrazioni partecipanti, convocandone, ove necessario, i rappresentanti e/o effettuando, previo accordo, eventuali sopralluoghi;

- propone ogni utile azione per favorire il regolare svolgimento delle attività di cui al presente atto;
- è competente a dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine agli aspetti tecnico-amministrativi sui lavori e all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo;
- propone e approva le eventuali modifiche al presente Accordo, ove ne rilevi la necessità;
- riceve copia degli atti relativi all'ultimazione dei lavori, al collaudo, ai certificati di regolare esecuzione, alle dichiarazioni di conformità delle opere ed alle dichiarazioni di regolarità delle prestazioni eseguite.

7.5 Per le attività svolte dal Presidente e dai componenti del Collegio di vigilanza non saranno corrisposti emolumenti.

Articolo 8 – Responsabile dell'attuazione dell'Accordo

8.1 Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo è il Comune di Venezia in persona del Sindaco *pro tempore* o suo delegato.

8.2 Al responsabile dell'attuazione dell'Accordo sono attribuiti i seguenti compiti:

- assicurare le funzioni di segreteria del Comitato di Vigilanza e la verbalizzazione delle sedute del Collegio stesso, tramite soggetto da lui individuato;
- esercitare ogni attività utile ai fini del coordinamento tra le amministrazioni partecipanti al presente Accordo;
- monitorare e fornire ogni informazione richiesta sullo stato di attuazione dell'Accordo di Programma;
- predisporre e trasmettere al Collegio di Vigilanza, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione dell'Accordo contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione di eventuali problematiche amministrative,

finanziarie o tecniche che si frappongono alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive;

8.3 Per le attività svolte dal Responsabile dell'attuazione non saranno corrisposti emolumenti.

Articolo 9 – Registrazione e spese contrattuali

9.1 Il presente Accordo di Programma costituisce accordo amministrativo tra sottoscrittori e come tale è esente da imposta di registro. Si invoca per questo atto l'applicazione dell'articolo 16 – Tabella All. "B" al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (esenzione del bollo).

Articolo 10 – Rinvio alle norme vigenti

10.1 Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di Programma, si rinvia alle norme statali e regionali in materia.

Articolo 11 – Norme finali e transitorie

11.1 Il presente Accordo, composto da n. XX pagine e dagli allegati, nonché le relative varianti agli strumenti urbanistici del Comune di Venezia acquisteranno efficacia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul BUR dell'atto di approvazione definitiva del Presidente della Città Metropolitana.

11.2 Tutti gli enti e i soggetti partecipanti al presente Accordo, in ragione dell'interesse comune e delle finalità pubbliche perseguite, si impegnano a porre in essere ogni attività necessaria alla piena e completa attuazione degli interventi previsti dal presente Accordo.

11.3 L'amministrazione comunale si impegna a non adottare prescrizioni anche di natura regolamentare che possano essere in contrasto con l'attuazione del presente Accordo.

Articolo 12 – Controversie e conciliazioni

12.1 Per ogni controversia riguardante l'applicazione, l'esecuzione e/o la interpretazione del presente Accordo, il Foro competente sarà quello di Venezia.

Le parti sottoscrivono il presente Accordo ai fini dell'espressione del consenso unanime ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 3, primo periodo della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Il Sindaco di Venezia

Il Sindaco metropolitano della Città Metropolitana di Venezia

Il Presidente del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive